



Servizio Offerta Formativa
e Carriere Studenti

UOC Programmazione Didattica

Oggetto: Emanazione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio ex D.M. 270/04 attivati presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali – Coorte A.A. 2024/2025.

IL RETTORE

- **Vista** la Legge 19 novembre 1990 n. 341 *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”* e, in particolare, l’art. 11, comma 2;
- **Visto** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”* e, in particolare, l’art. 12;
- **Visto** il D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 sull’ *“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”* e il relativo D.D. n. 2711 del 22 novembre 2021;
- **Visto** il D.M. n. 96 del 6 giugno 2023 *“Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca”*;
- **Vista** la nota MUR n. 25514 del 20 dicembre 2023 che fornisce le indicazioni operative e le scadenze per l’accreditamento dei Corsi di studio per l’a.a. 2024/2025;
- **Visto** lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia;
- **Visto** il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Pavia;
- **Vista** la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche e sociali del 27 marzo 2024;
- **Visto** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2024;
- **Vista** la delibera del Senato Accademico del 20 maggio 2024;
- **Considerato** che l’art. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, prevede che il regolamento didattico di un corso di studio venga emanato con decreto rettorale;

DECRETA

Art. 1 – di emanare i Regolamenti didattici relativi alla *coorte* di studenti 2024/25 dei seguenti corsi di studio:

- Corso di laurea in Comunicazione, innovazione, multimedialità (**Allegato n. 1**);
- Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (**Allegato n. 2**);
- Corso di laurea in Social Sciences for Global Challenges (**Allegato n. 3**);
- Corso di laurea magistrale in Governo e politiche pubbliche (**Allegato n. 4**);
- Corso di laurea magistrale in Studi dell’Africa e dell’Asia (**Allegato n. 5**);
- Corso di laurea magistrale in Sviluppo economico e relazioni internazionali (**Allegato n. 6**);
- Corso di laurea magistrale in World politics and international relations (**Allegato n. 7**);
- Corso di laurea magistrale in Comunicazione digitale (**Allegato n. 8**);
- Corso di laurea magistrale in Storia globale delle civiltà e dei territori (**Allegato n. 9**).

Art. 2 – che le disposizioni del presente decreto entrino immediatamente in vigore.

Art. 3 – che il Dipartimento di Scienze politiche e sociali renda disponibile on line attraverso il proprio sito web i suddetti Regolamenti didattici e provveda ad aggiornarli annualmente.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
(Francesco Svelto)
Documento firmato digitalmente

MS/MB/MD/mb



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Coorte A.A. 2024/2025

REGOLAMENTO DIDATTICO
CORSO DI LAUREA IN
“SOCIAL SCIENCES FOR GLOBAL CHALLENGES”
(Classe L-16)

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
- Art. 6 - Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 - Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – Stage e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

- Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso
Università straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1 – Piani di studio

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di laurea in Social Sciences for Global Challenges, attivato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe L-16 delle lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione di cui al DM 16 marzo 2007.
2. La durata del corso di laurea è di tre anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di laurea sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento carriere studentesche e dal Regolamento del Dipartimento di Scienze politiche e sociali (consultabili ai link <https://portale.unipv.it/it/ateneo/organizzazione/statuto-e-regolamenti> e <https://scienzepolitichesociali.dip.unipv.it/it/dipartimento/atti-e-documenti/regolamento>).
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Il corso di laurea in Social Sciences for Global Challenges afferisce al Dipartimento di Scienze politiche e sociali.
2. Il Consiglio di Dipartimento designa, tra il proprio personale di ruolo, un docente responsabile, cui è affidato il coordinamento didattico e organizzativo del corso.
3. Il docente responsabile è coadiuvato nella sua attività da un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ), anch'esso designato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. E' istituita una Segreteria didattica di Dipartimento al fine di fornire il supporto amministrativo per le attività didattiche del corso di laurea e a cui lo studente può rivolgersi per le problematiche inerenti le attività stesse.
Per le questioni e le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca ecc...) la competenza è attribuita alla U.O.C. Procedure di immatricolazione e informastudenti, U.O.C. Carriere studenti, U.O.C. Gestione amministrativa e contribuzione studentesca, U.O.C. Mobilità internazionale. E' istituito, altresì, un Centro di Orientamento (C.OR.) per supportare gli studenti nella scelta degli studi universitari durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro. I servizi offerti dal C.OR. sono consultabili alla pagina: <https://orienta.unipv.it/scegli-unipv>

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio

1. Entro le scadenze, indicate annualmente dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di laurea, in cui vengono riportate tutte le informazioni relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento, consultabile alla pagina <https://sonl.unipv.it/ava/index.php/2024SUA03407.pdf>

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. L'accesso al Corso di laurea è libero e presuppone il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo dagli uffici competenti dell'Università. E' inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B2 per consentire la comprensione e la partecipazione alle attività formative. La conoscenza della lingua inglese dovrà essere attestata attraverso certificazioni, l'aver svolto un percorso di scuola superiore interamente in lingua inglese o un test ad hoc che sarà somministrato agli studenti in entrata.
2. Per l'iscrizione al corso di laurea è richiesto il possesso o l'acquisizione da parte dello studente di un'adeguata preparazione iniziale e in particolare delle seguenti conoscenze e competenze: buona cultura generale soprattutto nell'ambito storico-politico e buone abilità logico-matematiche.
3. La preparazione iniziale dello studente viene verificata mediante una prova di ingresso obbligatoria e di carattere non selettivo, volta ad accertare il livello delle conoscenze possedute negli ambiti indicati al comma precedente. Per lo svolgimento di tale prova sono previste almeno due sessioni una nel mese di settembre e una nel mese di ottobre.
4. Maggiori informazioni sulle date e sulle modalità di svolgimento, nonché i risultati della prova, saranno pubblicati sulla pagina web del Corso di laurea.
5. Agli studenti che non abbiano sostenuto la prova di ingresso o la cui prova non sia risultata positiva, il Responsabile del corso di laurea, su delega del Consiglio di Dipartimento, indica specifici obblighi formativi aggiuntivi che lo studente deve soddisfare entro il primo anno di corso.
6. L'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi si intende comunque raggiunto qualora lo studente acquisisca almeno 9 CFU attraverso il superamento di esami previsti al primo anno.
7. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo aggiuntivo entro il 30 settembre del primo anno di corso, lo studente sarà iscritto in posizione di "ripetente".

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al Corso di laurea danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
3. Ad ogni CFU erogato corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. In particolare, ad 1 CFU corrispondono circa 7 ore di lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e 18 di studio individuale, pertanto:
 - un insegnamento di 3 CFU corrisponde a 20 ore di lezioni frontali e 55 ore di studio individuale;
 - un insegnamento di 6 CFU corrisponde a 40 ore di lezioni frontali e 110 ore di studio individuale;
 - un insegnamento di 9 CFU corrisponde a 60 ore di lezioni frontali e 165 ore di studio individuale.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.
5. Il periodo di validità dei CFU acquisiti è pari al numero di anni previsti nel Regolamento carriere studentesche per la decadenza dallo status di studente. Dopo tale termine potranno essere previste forme di verifica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
6. Gli insegnamenti che prevedono prove parziali senza la registrazione del voto a libretto non interrompono i termini per la decadenza.
7. Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 maggio successivo. L'attività didattica frontale è strutturata in semestri (ottobre/dicembre - marzo/maggio). Ciascun semestre prevede, di norma, 10 settimane di lezione. I calendari delle lezioni vengono pubblicati sul sito web istituzionale del Dipartimento entro le scadenze fissate annualmente dal Ministero per la compilazione della scheda SUA e comunque non oltre il 30 giugno per quanto riguarda il primo semestre di lezione e non oltre il 30 settembre per il secondo semestre.
8. Gli appelli, fissati nei periodi in cui non si svolgono le lezioni, seguono il calendario pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento entro le scadenze fissate annualmente dal Ministero per la compilazione della scheda SUA almeno due mesi prima dell'inizio di ciascuna sessione. Sono previste 3 sessioni ordinarie d'esame e una sessione straordinaria riservata agli studenti in debito di esami cioè coloro che hanno acquisito la frequenza dell'insegnamento in un precedente anno accademico. Per ogni insegnamento sono previsti almeno 8 appelli nel corso di ogni anno accademico, così organizzati:
 - sessione ordinaria di gennaio-febbraio: 3 appelli;
 - sessione ordinaria di giugno-luglio: 3 appelli;
 - sessione di recupero di settembre: 2 appelli;
 - sessione straordinaria di aprile: 1 appello.
9. Gli studenti laureandi nelle sessioni di dicembre e aprile in debito di un solo esame di profitto, possono richiedere un appello individuale per completare la carriera in tempo utile per adempiere le procedure previste dalla U.O.C. Carriere studenti nel rispetto dei termini. Indicazioni sulle modalità di richiesta e svolgimento dell'appello individuale sono reperibili sul sito del Dipartimento.
10. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere, di norma, inferiore alle due settimane.
11. Sono previste 6 sessioni annuali per sostenere la prova finale. Date e orari delle sedute di Laurea sono pubblicati sul sito web istituzionale del Dipartimento entro le scadenze fissate annualmente

dal Ministero per la compilazione della scheda SUA. Per ulteriori dettagli sulle prove finali si rimanda all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 8 – Piani di studio

1. Nei termini annualmente stabiliti dall'Ateneo nel Calendario Didattico, lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studio con le modalità indicate dai competenti uffici.
2. Si intende per piano di studio l'insieme delle attività universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie accreditate, che lo studente è tenuto a svolgere per acquisire i crediti formativi necessari ai fini del conseguimento del titolo.
3. Il piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo studente.
4. Sono previste due diverse tipologie di piano di studio: "standard" e "individuale".
5. Il piano di studio standard è annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento e, all'atto della presentazione da parte dello studente, si considera approvato d'ufficio, purché le attività formative scelte autonomamente dallo studente soddisfino i requisiti di cui all'articolo 11, comma 2.
6. Per la coorte di riferimento il piano di studio standard è riportato nell'**Allegato n. 1**, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
7. Lo studente, che intende seguire un percorso formativo diverso da quello indicato nell'**Allegato n. 1**, può procedere alla presentazione di un piano di studio individuale qualora le attività didattiche, in esso previste, corrispondano ai vincoli imposti dall'ordinamento didattico del corso di laurea e comportino l'acquisizione di un numero di crediti formativi universitari non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
8. Per il piano di studio individuale è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, che, sentito il docente responsabile del corso di laurea, terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo maggiormente coerente con gli obiettivi formativi del corso.
9. Agli studenti comunitari, equiparati e non comunitari con titolo di studio ottenuto all'estero verrà richiesto di seguire un corso di italiano per stranieri nell'ambito delle ulteriori conoscenze linguistiche. Sono considerati esentati gli studenti: 1) che hanno conseguito un titolo di scuola superiore o di laurea di I livello in lingua italiana in Italia; 2) che hanno conseguito un titolo di scuola italiana all'estero; 3) che sono in possesso di una certificazione di lingua italiana almeno di livello A2.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

1. Non sono previsti programmi di doppia laurea.

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Lo studente ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal Corso di Laurea.
2. Per alcune attività didattiche possono essere previste modalità di accertamento della frequenza, fatto salvo il diritto per gli studenti non frequentanti di svolgere la propria preparazione individuale ai fini dell'esame sulla base di uno specifico programma di studio.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. Nel piano di studio, tra i crediti a libera scelta dello studente (TAF D), gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale di Ateneo.
Nel piano di studio, oltre a essere inserite le attività nella misura stabilita per il conseguimento del titolo di studio, è possibile inserire sino a 24 CFU sovrannumerari per anno di corso. Al terzo anno possono essere inseriti 24 CFU della Laurea Magistrale nel rispetto delle eventuali propedeuticità stabilite. Allo studente, all'atto dell'iscrizione alla Laurea Magistrale, è data la possibilità di chiedere il riconoscimento degli esami svolti in soprannumero.
Le attività formative in soprannumero non devono obbligatoriamente essere sostenute dallo studente al fine del conseguimento del titolo.
2. Come attività formative in soprannumero o a libera scelta gli studenti non potranno comunque scegliere insegnamenti già sostenuti durante le precedenti frequenze universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola in fase di controllo della carriera, preliminare all'ammissione alla prova finale. In caso di violazione della regola sopra indicata lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di studio. Gli esami in soprannumero non fanno media.
3. Gli studenti non possono inserire nel piano di studio, tra gli insegnamenti liberi o in soprannumero, insegnamenti afferenti all'offerta didattica di corsi di studio di area medica e sanitaria a numero programmato nazionale.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. Il tirocinio didattico (stage) è parte integrante del percorso formativo e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea. Tale tirocinio è obbligatorio e comporta l'acquisizione di 6 CFU per un totale di 150 ore.
2. Per lo studente che autocertifichi lo svolgimento di un'attività lavorativa è prevista l'approvazione da parte di un tutor interno, docente di ruolo del Dipartimento, di una relazione sostitutiva che approfondisca, mediante gli strumenti e le metodologie curriculari, l'esperienza lavorativa in corso.
3. Le richieste di svolgimento dei tirocini e le relative autorizzazioni saranno sottoposte al Docente delegato dal Direttore del Dipartimento.
4. Previa richiesta da parte dello studente, possono essere riconosciuti i tirocini di orientamento al mondo del lavoro, effettuati su base volontaria, purché coerenti con le finalità formative del Corso di laurea.
5. Nell'ambito del programma Erasmus Traineeship, possono essere riconosciute attività di tirocinio svolte presso istituzioni o aziende europee. Su richiesta dello studente, le attività svolte sono accreditabili per un massimo di 12 CFU: 6 CFU in sostituzione dello stage curriculare previsto nel piano di studi; ulteriori 6 CFU tra le attività a libera scelta (TAF D) per quei tirocini che prevedono un impegno superiore alle 300 ore. Qualora lo studente abbia già maturato i crediti di stage curriculare, l'attività di Erasmus Traineeship verrà riconosciuta per 6 CFU tra le attività formative a libera scelta (TAF D).
Per il riconoscimento dei relativi crediti lo studente è tenuto a redigere una relazione (di circa 6000 caratteri) nella quale vengono illustrate le attività svolte, le abilità attraverso esse conseguite e viene analizzato il contesto organizzativo nel quale lo studente è stato inserito. Tale relazione è valutata in termini di *idoneità* da un tutor interno, docente di ruolo del Dipartimento, assegnato allo studente all'inizio dell'attività stessa.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Nel corso di laurea non possono essere previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
2. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerate nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto). Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto. Le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.
3. Possono essere previste prove d'esame integrate per più insegnamenti coordinati impartiti nello stesso semestre, i cui docenti titolari partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti. Qualora sia prevista la prova d'esame integrata, tutti gli insegnamenti devono essere indicati nel piano di studio dello studente.
Gli esami si svolgono in forma scritta, orale o con una combinazione delle due forme.
4. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, è possibile concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione e l'eventuale annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera.
5. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
6. Alcune attività formative, come il tirocinio formativo (stage), non prevedono un esame e/o una votazione, bensì una valutazione di idoneità conseguita attraverso l'attestazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste.
7. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini nominato dal Direttore del Dipartimento. Il docente responsabile dell'attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione.
8. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento secondo le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.
9. Con riferimento alle verifiche del profitto che prevedono elaborati scritti, è fatto obbligo allo studente di conoscere e rispettare le regole adottate dal Dipartimento in materia di plagio.

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale che approfondisce adeguatamente un tema specifico e che è tesa a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea.
2. La prova finale, cui sono attribuiti 6 CFU, consiste nella discussione di un elaborato redatto in lingua inglese, sotto la guida di un docente relatore, nominato dal Direttore; con l'accordo di quest'ultimo e del Direttore del Dipartimento, l'elaborato potrà essere redatto in una delle seguenti lingue straniere: francese, tedesco o spagnolo.
3. L'estensione dell'elaborato dovrà essere di circa 30 pagine (di 25 righe ciascuna per circa 1800 caratteri, spazi inclusi). Una copia dell'elaborato deve essere consegnata al docente relatore almeno 15 gg. prima della data prevista per la seduta di laurea.

4. Si raccomanda di prendere visione delle "Indicazioni di massima sulle norme basilari di redazione di una tesi di laurea", pubblicate sul sito web per la didattica del Dipartimento.
5. La votazione di laurea - da un minimo di 66 punti a un massimo di 110, con eventuale lode - è assegnata da apposita commissione in seduta pubblica.
6. Le modalità per la determinazione della votazione sono le seguenti:
 - a) calcolo della media aritmetica semplice dei voti degli esami di profitto;
 - b) calcolo della base di laurea moltiplicando per il fattore 1,03 la media dei voti;
 - c) assegnazione di 1 punto aggiuntivo qualora nel curriculum siano presenti almeno tre lodi;
 - d) assegnazione di 2 punti aggiuntivi nel caso di laurea in corso;
 - e) assegnazione da 0 a 3 punti in base alla valutazione sulla prova finale operata dalla commissione;
 - f) assegnazione della lode se il punteggio finale supera 110/110.
7. Il Direttore di Dipartimento nomina le commissioni per il conferimento dei titoli, che sono composte da almeno tre membri, di cui almeno due debbono essere professori o ricercatori di ruolo, responsabili di insegnamenti impartiti nel Dipartimento o mutuati da altri dipartimenti dell'Ateneo. Possono far parte della commissione anche i cultori della materia, nominati dal Consiglio di Dipartimento.
8. È dovere degli studenti rispettare rigorosamente le norme che disciplinano la proprietà intellettuale. Senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge, il plagio è condannato dalla comunità accademica. Esso è inteso, secondo quanto disposto all'art. 14 del codice etico di Ateneo, come la parziale o totale attribuzione a se stessi o a un altro autore di parole, idee, scoperte, risultati di ricerche, oppure come l'omissione della citazione delle fonti.
Il plagio – sia esso intenzionale o conseguente a una condotta non diligente – determina l'applicazione di sanzioni disciplinari.
Il responsabile del corso di studio o i singoli docenti devono segnalare al rettore, per iscritto, la violazione delle norme relative al plagio.
La giurisdizione disciplinare è esercitata secondo il disposto 39 del Regolamento carriere studentesche.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. Possono essere riconosciute come crediti formativi universitari:
 - a) le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia. Le attività sono riconosciute per 6 cfu in sostituzione dello stage tirocinio previsto nel piano di studi (vedi art. 12).
 - b) le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un Ateneo.
2. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili per le tipologie di cui ai commi 1) e 2) è pari a 12.
3. Il riconoscimento, deliberato dalla Commissione di Dipartimento per la valutazione delle pratiche studenti, e su proposta del responsabile del Corso di studi, viene effettuato esclusivamente sulla base delle conoscenze, delle abilità e delle attività individuali dello studente, escludendo qualsiasi forma di riconoscimento collettivo.
4. Le modalità e i criteri di riconoscimento sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento e resi pubblici su apposita pagina del sito.
5. Il Consiglio di Dipartimento può convalidare, per un massimo di 6 CFU, lo svolgimento delle attività sportive certificate dalle autorità competenti, nei seguenti termini:

- Sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo: fino a 6 CFU;
- Sport praticato a livello italiano e categorie intermedie: fino a 3 CFU;
- La qualificazione in “zona medaglia” ai Campionati Universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell’ambito di gare a livello regionale e nazionale: fino a 6 CFU.

Si concede inoltre agli studenti-atleti di alto livello la possibilità di concordare con i docenti appelli ad hoc in caso di impegni sportivi concomitanti (competizioni, allenamenti e relativi spostamenti).

Tutor universitario degli studenti-atleti è il docente Responsabile del Corso di studio.

Art. 16 - Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. La Commissione di Dipartimento per la valutazione delle pratiche studenti, delibera, su proposta del docente responsabile del corso di laurea, sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero.
2. Nel caso di trasferimento o passaggio dello studente tra corsi di studio della stessa classe, la quota di crediti formativi, relativi ad un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. A coloro che si trasferiscono da altro corso di studio o da altro Ateneo gli esami vengono riconosciuti con i crediti attribuiti agli insegnamenti attivati nel corso di laurea. Qualora l’esame sostenuto presso il corso di studio o l’Ateneo di provenienza contasse per un numero di crediti inferiore lo studente è tenuto ad integrarlo fino a raggiungere i crediti necessari.
4. La Commissione di Dipartimento per la valutazione delle pratiche studenti, delibera altresì, su proposta del responsabile del corso di laurea, sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l’Ateneo o in altra Università italiana e che chiedano, contestualmente all’iscrizione, l’abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al Corso di laurea.
5. Possono essere ammessi al secondo anno di corso coloro che hanno conseguito almeno 9 crediti in settori disciplinari previsti tra quelli del primo anno del Corso di laurea. Possono essere ammessi al terzo anno di corso coloro che hanno conseguito almeno 90 crediti in settori disciplinari previsti del Corso di laurea.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. Il Dipartimento promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l’inserimento strutturato, nei corsi di laurea, di periodi di studio all’estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università di altri Paesi.
2. Il Learning Agreement è il documento che definisce il progetto delle attività formative da seguire all’estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di laurea di appartenenza; lo studente dovrà compilarlo avendo cura di perseguire non tanto la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea.
3. Tali attività formative devono essere autorizzate preventivamente dal docente, delegato dal direttore del Dipartimento alla mobilità internazionale. È responsabilità del docente accertarsi della coerenza del Learning Agreement con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.

4. La Commissione di Dipartimento per la valutazione delle pratiche studenti, su proposta del docente delegato, delibera il riconoscimento delle attività formative e la eventuale votazione conseguita, secondo i principi di affinità disciplinare e nel rispetto dei crediti previsti dai diversi ordinamenti didattici. In presenza di criteri diversi di assegnazione dei voti, si assume come riferimento quello di corrispondenza con il sistema di crediti ECTS (European Credit Transfer System).
5. L'esperienza di studio all'estero della durata di almeno 3 mesi, nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di scambio promossi dall'Ateneo, sostituisce l'attività di tirocinio formativo (stage) con il riconoscimento dei relativi 6 CFU.
6. Per ulteriori disposizioni in materia di mobilità studentesca, nell'ambito di scambi internazionali, si rimanda al Regolamento Carriere Studentesche, al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento per la Mobilità Internazionale.

Art. 18 - Ammissione ad anni successivi

1. L'iscrizione al secondo anno è subordinata all'acquisizione di almeno 9 CFU attraverso il superamento di esami previsti al primo anno.
2. Ai fini del superamento dello sbarramento lo studente dovrà possedere i crediti richiesti entro e non oltre il 30 settembre del primo anno di corso; in caso contrario lo studente sarà iscritto nella posizione di "ripetente".

Art. 19 – Certificazioni

1. Il possesso di certificazioni internazionali, che attestino conoscenze linguistiche, potrà essere preso in considerazione dai docenti dei singoli insegnamenti linguistici al fine di portare a riduzioni del programma d'esame.

UNIVERSITA' DI PAVIA

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Corso di Laurea in:

SOCIAL SCIENCES FOR GLOBAL CHALLENGES – CLASSE L-16

PIANO DI STUDI PER STUDENTI IMMATRICOLATI AL 1° ANNO - DM 270/'04

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

1° Anno (60 CFU) - A.A. 2024-25					
Attività Formativa	MODULI	CFU	Settore	TAF/Ambito	Tipo insegnamento
Contemporary History: Collective Trauma and Memory		9	M- STO/04	Base / Storico, politico-sociale	Obbligatorio
Political Science and Global Governance		12	SPS/04	Base / Storico, politico-sociale	Obbligatorio
Principles of Economics for global challenges		9	SECS-P/01	Base / Statistico-economico	Obbligatorio
Data driven approach in social sciences		9	SECS-S/01	Base / Statistico-economico	Obbligatorio
Sociological theory and social problems		9	SPS/07	Caratterizzanti / Socio-psicologico	Obbligatorio
Social and Cultural Anthropology		6	M-DEA/01	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	Obbligatorio
Advanced English		6	L-LIN/12	Base / Discipline linguistiche	Obbligatorio

2° Anno (60 CFU) - A.A. 2025-26

Attività Formativa	MODULI	CFU	Settore	TAF/Ambito	Tipo insegnamento
Public Law and Emergency Communication		9 3	IUS/09 IUS/01	Base / Giuridico	Obbligatorio
Comparative Public Law & Global Health		6	IUS/21	Caratterizzante / Giuridico	Obbligatorio
Maths for social sciences		6	MAT/07	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	Obbligatorio
<i>Due insegnamenti in una rosa di tre:</i>					
Contemporary Democratic Theory		6	SPS/01	Caratterizzante / Socio-politologico	
Environmental Ethics and Intergenerational Justice		6	SPS/01	Caratterizzante / Socio-politologico	
Italy in the Globalization Process: Economic, Historical, and Political Issues		6	SPS/04	Caratterizzante / Socio-politologico	
<i>Un insegnamento in una rosa di due:</i>					
Sustainable societies: social inclusion, environment and well-being		6	SPS/09	Caratterizzante / Socio-psicologico	
Biodiversity and restoration for sustainable societies		6	SPS/09	Caratterizzante / Socio-psicologico	
<i>Due insegnamenti in una rosa di tre:</i>					
Population and sustainability		6	SECS-S/04	Caratterizzante / Economico-aziendale	
International Economics		6	SECS-P/01	Caratterizzante / Economico-aziendale	
Public management of global emergencies		6	SECS-P/08	Caratterizzante / Economico-aziendale	
<i>Un insegnamento in una rosa di sei:</i>					
Lingua francese 1		6	L-LIN/04	Altre attività / ulteriori conoscenze linguistiche	

Lingua spagnola 1		6	L-LIN/07	Altre attività / ulteriori conoscenze linguistiche	
Lingua tedesca 1		6	L-LIN/14	Altre attività / ulteriori conoscenze linguistiche	
Lingua araba 1		6	L-OR/12	Altre attività / ulteriori conoscenze linguistiche	
Lingua cinese 1		6	L-OR/21	Altre attività / ulteriori conoscenze linguistiche	
Lingua giapponese 1		6	L-OR/22	Altre attività / ulteriori conoscenze linguistiche	

3° Anno (60 CFU) - A.A. 2026-27

Attività Formativa	MODULI	CFU	Settore	TAF/Ambito	Tipo insegnamento
Law and Policies: European Green Deal and Global Challenges		6	IUS/14	Caratterizzante / Giuridico	Obbligatorio
<i>Un insegnamento in una rosa di sette</i>					
Lingua francese 2		6	L-LIN/04	Altre attività / ulteriori conoscenze linguistiche	
Lingua spagnola 2		6	L-LIN/07	Altre attività / ulteriori conoscenze linguistiche	
Lingua tedesca 2		6	L-LIN/14	Altre attività / ulteriori conoscenze linguistiche	
Lingua araba 2		6	L-OR/12	Altre attività / ulteriori conoscenze linguistiche	
Lingua cinese 2		6	L-OR/21	Altre attività / ulteriori conoscenze linguistiche	
Lingua giapponese 2		6	L-OR/22	Altre attività / ulteriori conoscenze linguistiche	
Corso di lingua italiana per studenti stranieri (see note 1)		6	L-FIL-LET/12	Altre attività / ulteriori conoscenze linguistiche	
<i>Tre insegnamenti in una rosa di cinque:</i>					
Medical Anthropology		6	M-DEA/01	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	
Statistical and epidemiological methods for global health		6	MED/01	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	
Epidemics and Pandemics: Lessons from the past for the future		6	MED/42	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	

Environmental Economics and Sustainability		6	SECS-P/06	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	
Complexity Science and its Applications		6	FIS/07	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	
Insegnamenti a scelta (18 CFU)					
_____			_____	Altre attività / A scelta dello studente	
_____			_____	Altre attività / A scelta dello studente	
_____			_____	Altre attività / A scelta dello studente	
501144 - STAGE/TIROCINIO		6	NN	Altro / Tirocini formativi e di orientamento	
500000 - PROVA FINALE		6	PROFIN_S	Lingua/Prova Finale / Per la prova finale	
note 1: to be compulsorily chosen by foreign students (for details see Art. 8, Social sciences for global challenges Didactic Regulations)					

EVENTUALI ESAMI IN SOVRANNUMERO (MAX 24 CFU)

Attività Formativa		CFU	Settore	TAF/Ambito	Tipo insegnamento

Catalogo insegnamenti:

<https://unipv.coursecatalogue.cineca.it/>

